



Comune di Ospedaletti
Provincia di Imperia

Regolamento per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 17/07/2018

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27/09/2018

ARTICOLO 1

Istituzione dell'imposta di soggiorno ed oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art.4 del decreto legislativo n. 23 del 2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive definite dalla legge, o equiparate, di qualsiasi ordine e grado, così come definite dalla legge regionale n. 32 del 12 novembre 2014 – Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche. In forza di tale legge costituiscono strutture ricettive: gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere, le locande gli alberghi diffusi, i villaggi turistici, i campeggi, le case per ferie, gli ostelli, i rifugi alpini ed escursionistici, gli affittacamere, i bed & breakfast, le case e gli appartamenti per vacanze, le aree e le mini aree di sosta, gli agriturismo, ititurismo e gli appartamenti ammobiliati per uso turistico.
4. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Ospedaletti.

ARTICOLO 2

Finalità dell'imposta

1. Il gettito dell'imposta, ai sensi della sottoscrizione del Patto turistico regionale, è destinato a finanziare:
 - per almeno il 60%, a seguito di accordo con le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive disciplinate dalla L.R. 12/11/2014 n. 32 e ss.mm. e ii., (intendendosi le associazioni che hanno sede in Provincia di Imperia e che hanno partecipato all'attribuzione dei consiglieri per il settore turismo, in occasione dell'ultimo rinnovo o costituzione degli organi direttivi della Cciaa Riviera di Liguria), la promozione dell'accoglienza, la comunicazione, il marketing turistico della località, anche attraverso accordi tra Comuni per la promozione di un'area vasta anche a livello provinciale, per interventi e servizi ad elevata valenza turistica e possono comprendere le spese per la realizzazione di eventi e la copertura dei costi per gli uffici informazione e accoglienza turistica (IAT).
 - fino al 40% potrà essere utilizzato direttamente dal Comune per il miglioramento del decoro della località turistica e per investimenti infrastrutturali a forte valenza turistica.
2. Per definire gli accordi di cui al Patto strategico per il Turismo regionale di cui al comma 1 punto a) saranno convocate a cura dell'amministrazione comunale almeno due incontri all'anno uno in sede di preventivo e uno di consuntivo.
3. Il gettito derivante dal 60% di cui al presente articolo potrà essere impiegato per le finalità ivi definite e a seguito degli accordi previsti nell'articolo stesso e più in generale nel Patto Strategico per il Turismo sia direttamente, sia tramite accordi con altri enti locali o territoriali che definiscano un capofila.
In assenza di accordo tra le parti sulla finalità di una porzione del gettito del 60% l'Amministrazione Comunale si riserva di definire l'utilizzo nel medesimo ambito.

ARTICOLO 3

Soggetti passivi e soggetti responsabili della riscossione

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Ospedaletti, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 1.
2. Il soggetto responsabile della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta è il gestore della struttura ricettiva, o soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni, o il rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del DPR 29/09/1973 n. 600, presso la quale è ospitato il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta medesima.

ARTICOLO 4

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, comunque entro la misura massima stabilita dalla Legge.

ARTICOLO 5

Esenzioni e Riduzioni

1. Sono esenti dall'imposta di soggiorno:
 - a) I minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 - b) I lavoratori della struttura ricettiva con rapporto di lavoro o di studio non residenti nel Comune;
 - c) I soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - d) I genitori o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
 - e) I soggetti che alloggiano in strutture ricettive in seguito a provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
 - f) I portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, più un accompagnatore;
 - g) Gli appartenenti alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco e agli operatori della protezione civile che pernottano in occasione di eventi di particolare rilevanza per cui sono chiamati ad intervenire per esigenze di servizio;
 - h) Autisti di pullman ed accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza ai gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
 - i) Lavoratori del settore trasporti e logistica che necessitano del turno di riposo.
2. Le esenzioni di cui al comma 1, sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, che ne conserverà copia per almeno cinque anni, di apposita certificazione attestante il requisito oggetto dell'esenzione, anche in formato digitale.

ARTICOLO 6

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Ospedaletti delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro venti giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, con le seguenti modalità:
 - a) mediante pagamento diretto effettuato presso lo sportello della Tesoreria Comunale;
 - b) mediante bonifico bancario;In ogni caso dovrà essere indicata quale causale del versamento "Imposta di soggiorno – trimestre _____ dell'anno _____".

ARTICOLO 7

Obblighi di dichiarazione, di comunicazione e conto della gestione

1. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni dell'imposta, utilizzando a tal fine appositi spazi.
2. Il gestore della struttura ricettiva deve comunicare, entro venti giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero dei pernottamenti imponibili e di quelli esenti, specificando il relativo periodo di permanenza, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima nonché eventuali ulteriori informazioni utili al fine del computo della stessa.

3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo tramite:
 - a) Il protocollo del Comune;
 - b) A mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso si considera presentata nel giorno di spedizione);
 - c) A mezzo posta elettronica certificata (in tal caso si considera presentata nel giorno di ricezione della conferma dell'avvenuta consegna);
 - d) In via telematica, qualora il Comune attivi a tal fine apposite procedure informatiche.
4. Entro il 30 gennaio di ciascun anno il gestore della struttura ricettiva, in qualità di agente contabile, deve presentare al Comune il conto della gestione relativa all'anno precedente, su modello conforme alle disposizioni di legge (mod. 21 di cui al D.P.R. n. 194/1996) ed in applicazione di quanto disposto dal Regolamento comunale di contabilità, e con le stesse modalità elencate al precedente comma 3.

ARTICOLO 8

Controllo e Accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Il controllo è espletato anche con accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva, sia con analisi e comparazione dei dati acquisibili:
 - a) presso la Questura avente a riferimento le procedure di cui all'art. 109 TULPS;
 - b) presso la Regione avente a riferimento la rilevazione dei dati statistici sui movimenti turistici effettuata ai sensi della L.R. n. 28/2006.

ARTICOLO 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 471 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a euro 500, ai sensi dell'art. 7 del D.L. 18 agosto 2000, n. 267.

ARTICOLO 10

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate o comunque richieste dal Comune a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente nelle forme di legge, e con applicazione di tutti gli istituti previsti in materia di contenzioso tributario.
2. Il titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

ARTICOLO 11

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

ARTICOLO 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Per le controversie di valore non superiore a euro 20.000,00 si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 bis del D.Lgs. n. 546/1992.
3. Per le controversie si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento comunale sul diritto di interpello del contribuente.

ARTICOLO 13

Modalità di gestione dell'imposta

1. Il Comune gestisce la liquidazione, l'accertamento e la riscossione volontaria e coattiva dell'imposta in forma diretta ovvero, previa apposita deliberazione dell'organo comunale competente, mediante affidamento a terzi, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.
2. Il presente regolamento conserva piena validità nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo di cui all'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 23 del 2011.
3. Nel caso di incompatibilità tra la disciplina del presente regolamento e quanto stabilito con il regolamento attuativo di cui al precedente comma, ove emanato, si applicano le norme previste da quest'ultimo.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le vigenti norme tributarie.

=====